



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 31 del 17/12/2025

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, LATTINE E ALCOLICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2025/2026

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Palmi ha varato il programma degli eventi che si terranno in P.zza 1° Maggio, sotto la tensostruttura appositamente allestita, tra i quali è previsto “MIMMO CAVALLARO & BAND IN CONCERTO” il 26 dicembre, gli “EIFFEL 65 IN CONCERTO” il 27 dicembre e il VEGLIONE DI CAPODANNO nella notte tra il 31 dicembre e l’01 gennaio 2026; tali eventi di pubblico spettacolo richiameranno un gran numero di giovani e appassionati di musica, il che richiederà una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security;

Rilevato che, dall’esperienza di eventi della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine metalliche potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- l’assunzione eccessiva di bevande alcoliche superiori ai 5°, oltre a diminuire i freni inibitori e quindi costituire le basi per comportamenti antisociali e violenti, aumenta negli assuntori il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l’alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali; non dimentichiamo che il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro e la legge impone tale livello per i minori di 21 anni che guidano un’automobile, per i neopatentati e per i professionisti del volante;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone, di preservare l’incolumità dei partecipanti agli eventi e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o materiali similari e, fermo restando il divieto generale di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o

che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale, di vietare la somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 5°;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che “ ... eventuali specifici atti provvidenziali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all' iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria **prot.40340 del 17.12.2025**;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

ORDINA

In tutte le aree interessate dagli eventi natalizi con particolare riferimento agli **eventi musicali del 26, 27, 31 dicembre 2025 e l'01 gennaio 2026** (ovvero C.so Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza 1° Maggio, P.zza Amendola, P.zza Cavour e comunque in tutto il centro storico), **dalle ore 20:00 alle ore 06:00**, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- **È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, anche ove dispensati da distributori automatici;**
- **È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, se non consumati all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;**
- **È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.), lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, nell'area della manifestazione;**

[È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di

bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita]

- **E' VIETATA anche la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5° dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 dicembre e dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 06:00 del 01 gennaio 2026.**

SANZIONI

- I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 100,00) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- *entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;*
- *ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

IL SINDACO
F.to AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.